



Fondazione
Banco di Sardegna

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI MERITO A.A. 2014/15

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.11 del 16 luglio 2014

Determinazione del Direttore del Servizio Assistenziale e Culturale n.161 del 18 agosto 2014



Fondazione
Banco di Sardegna

Ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n.37/1987, in collaborazione con l'Università degli studi di Cagliari nell'ambito della convenzione stipulata in data 23/07/2014, in attuazione delle linee di indirizzo dettate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.11 del 16 luglio 2014, l'ERSU di Cagliari emana il seguente

**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI
BORSE DI STUDIO DI MERITO
A.A. 2014/15**

**CAPO I
DESTINATARI**

Art. 1 - Destinatari

Partecipano di diritto al presente bando gli studenti iscritti in regolare corso di studi all'Università degli Studi di Cagliari dal primo al terzo anno dei corsi di laurea triennale ed a ciclo unico, che risultino idonei non beneficiari di borsa di studio nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2014/15 approvate dall'E.R.S.U. di Cagliari, senza l'utilizzo del bonus.

**CAPO II
REQUISITI PER L'ACCESSO**

Art. 2 - Requisiti di merito e di reddito

Per i requisiti di reddito per l'accesso al beneficio si rinvia all'art.2 del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e posto alloggio approvato dall'E.R.S.U. di Cagliari per il corrente anno accademico.

Per i requisiti di merito, si fa rinvio al suddetto bando di concorso, ed in particolare all'art.3 per gli studenti del primo anno dei corsi di laurea triennale ed a ciclo unico, ed all'art. 4 per gli studenti iscritti al secondo e terzo anno dei suddetti corsi di laurea. Si specifica che il bonus non può essere utilizzato per il conseguimento dei requisiti di merito del presente bando, pertanto gli studenti che risultano idonei non beneficiari di borsa di studio ERSU per il corrente anno accademico, e che hanno utilizzato il bonus per il conseguimento dei requisiti minimi di merito, saranno esclusi dalla graduatoria di assegnazione delle borse di merito.



Fondazione Banco di Sardegna

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria delle borse di merito non sarà effettuata una ulteriore valutazione dei requisiti di merito e di reddito per l'accesso al concorso, in quanto l'Ufficio Diritto allo Studio si avvarrà della verifica effettuata durante l'istruttoria svolta per la redazione delle graduatorie di assegnazione delle borse di studio A.A.2014/15, nelle quali lo studente dovrà risultare idoneo non beneficiario.

Gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio presenti nelle graduatorie ERSU, che si iscrivono al primo anno dei suddetti corsi accedono al presente bando indipendentemente dal voto di diploma conseguito. Tuttavia l'ERSU di Cagliari provvederà ad acquisire dagli Uffici dell'Università degli Studi di Cagliari il voto di diploma dichiarato all'atto dell'immatricolazione, ai fini della redazione della graduatoria di merito per l'assegnazione del beneficio.

CAPO III PROCEDIMENTO

Art. 3 – Acquisizione dei dati dall'Università

I dati degli studenti idonei non beneficiari di borse di studio nelle graduatorie definitive approvate dall'ERSU, iscritti fino al terzo anno dei corsi indicati all'art.1 del presente bando, sono trasmessi agli uffici dell'Università degli studi di Cagliari per la verifica dell'avvenuta iscrizione ai suddetti corsi, dell'effettivo conseguimento del merito dichiarato dagli iscritti ad anni successivi al primo, e per l'acquisizione del voto di diploma dichiarato all'atto dell'immatricolazione dagli iscritti al primo anno.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato sui siti internet dell'E.R.S.U. e dell'Università degli studi di Cagliari entro il 30/10/2014, verrà data comunicazione dell'avvio del suddetto procedimento di verifica ed acquisizione dei dati.

L'ERSU provvederà alla verifica dei crediti conseguiti entro il 28 febbraio 2015 dagli studenti beneficiari di borsa di merito in qualità di iscritti al primo anno. Tale verifica sarà effettuata entro il mese di aprile 2015, sulla base dei dati trasmessi dall'Università.

Art. 4 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa per merito secondo le modalità sottoindicate:

1) per gli iscritti al primo anno attraverso l'approvazione di una graduatoria unica degli idonei, definita in ordine decrescente sulla base del voto di diploma dichiarato all'Università degli studi di Cagliari all'atto dell'immatricolazione. In caso di parità verrà preso in considerazione l'ISEEU dello studente, in ordine crescente. In caso di ulteriore parità, l'età minore costituisce titolo preferenziale;

2) per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dagli studenti per la partecipazione al concorso



Fondazione Banco di Sardegna

per l'assegnazione di borse di studio dell'ERSU di Cagliari, distinte per anno di corso e corso di studi, valutando prioritariamente il numero dei crediti superati, e successivamente la media ponderata dei voti riportati. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata dall'ISEEU dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

I benefici sono attribuiti sulla base dello stanziamento, giusto quanto contenuto all'articolo 8 del presente bando.

Art. 5 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/1990)

Sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:

1. entro il 15 novembre 2014 verranno redatte le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente - Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, sui siti internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e dell'Università www.unica.it e presso le singole sedi delle Case dello Studente e delle Mense;

2. entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio - Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, su modulo predisposto dall'Ente, eventuali istanze di riesame, motivate e documentate, che non comportino una modifica dei requisiti di merito e di reddito risultanti dalle graduatorie definitive di assegnazione delle borse di studio pubblicate dall'E.R.S.U.;

3. la pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata entro il 10 dicembre 2014. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sui siti internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e dell'Università www.unica.it.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse dovranno essere restituite.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 6 - Esiti delle graduatorie

6.1 Nelle graduatorie provvisorie il richiedente può risultare:

- **IDONEO:** lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e deve attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive;



Fondazione Banco di Sardegna

- **ESCLUSO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando.

Gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, un'istanza di riesame della domanda, **che non comporti una modifica dei requisiti di merito e di reddito dichiarati per la partecipazione al bando di concorso di assegnazione delle borse di studio dell'E.R.S.U. e risultanti dalle graduatorie definitive pubblicate il 1 ottobre 2014.**

6.2 Nelle **graduatorie definitive** il richiedente può risultare:

- **BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti;
- **IDONEO NON BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire del beneficio richiesto, per insufficienza delle risorse disponibili;
- **ESCLUSO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando.

Art. 7 – Attribuzione della borsa di merito

7.1 – Erogazione prima rata borsa di merito

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, e comunque entro il **31 gennaio 2015** sarà erogata la prima rata semestrale delle borse di studio agli studenti beneficiari.

In attuazione della Legge n.214 del 22 dicembre 2011, i destinatari di importi superiori al limite di legge (pari a 1.000 euro), devono fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato, accedendo alla propria area riservata sul sito www.ersucagliarionline.it e compilando l'apposito campo, per consentire l'accredito degli importi spettanti.

N.B.: L'accredito può essere effettuato su conto corrente intestato o cointestato allo studente, o carta prepagata dotata di codice IBAN, con esclusione dei libretti postali. Qualora lo studente comunichi un IBAN errato, relativo ad un conto intestato ad altra persona, o ad un conto chiuso all'atto del pagamento, l'importo non potrà essere accreditato.

Nel caso in cui l'IBAN venga comunicato successivamente alla data del 10 gennaio 2015 la prima rata della borsa di studio non potrà essere erogata entro il 31 gennaio 2015.

7.2 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti al primo anno

Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea a ciclo unico, la seconda rata semestrale verrà erogata entro il 30 giugno 2015, se alla data del 28 febbraio 2015 avranno conseguito almeno 12 crediti.

Qualora non soddisfino detta condizione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

L'ERSU provvederà a verificare d'ufficio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Cagliari, il numero dei crediti acquisiti dagli iscritti al primo anno beneficiari della borsa di merito.



Fondazione
Banco di Sardegna

Gli studenti interessati sono tenuti ad verificare che gli esami sostenuti entro il 28 febbraio 2015 risultino registrati nell'area riservata del sito www.unica.it entro il mese di aprile 2015, ed a segnalare alla Segreteria Studenti l'eventuale mancata registrazione.

7.3 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo

Agli studenti iscritti in regolare corso di studi agli anni successivi al primo, la seconda rata semestrale sarà erogata entro il 30 giugno 2015.

CAPO IV

STANZIAMENTO, RIPARTIZIONE ED IMPORTI DELLE BORSE DI MERITO

Art. 8 - Stanziamento e ripartizione Borse di merito

Le borse di merito sono finanziate dall'Università degli Studi di Cagliari e dalla Fondazione Banco di Sardegna.

La somma stanziata per l'A.A. 2014/15, pari a euro 1.000.000,00, sarà ripartita nel seguente modo:

- una quota pari al 40% del totale sarà assegnata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea indicati all'art.1 del presente bando;
- una quota pari al 30% del totale sarà assegnata agli iscritti al secondo anno dei corsi di laurea indicati all'art.1 del presente bando;
- una quota pari al 30% del totale sarà assegnata agli iscritti al terzo anno dei corsi di laurea indicati all'art.1 del presente bando;

La ripartizione dello stanziamento fra gli studenti iscritti al secondo ed al terzo anno di corso sarà effettuata in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascuno dei due anni di corso e per ciascun corso di studi.

Il conferimento delle borse di merito sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie del secondo e terzo anno dei corsi di laurea triennale ed a ciclo unico, che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione alle borse assegnate, fino ad esaurimento dei fondi. Qualora non vi fossero studenti idonei non beneficiari, iscritti ad uno degli anni di corso indicati, il finanziamento sarà ripartito proporzionalmente fra gli altri anni.

Art. 9 - Importi borse di merito e fruizione servizi E.R.S.U.

La borsa di merito è corrisposta in denaro.



Fondazione
Banco di Sardegna

L'importo annuo, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

| <i>Status degli studenti</i> | <i>importo massimo</i> | <i>importo minimo</i> |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Fuori sede | euro 3.290 | euro 1.645 |
| Pendolari | euro 1.890 | euro 945 |
| Sede | euro 1.456 | euro 728 |

Lo status di studente in sede, pendolare e fuori sede, determinato secondo i criteri previsti dall'art.15 del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e posti alloggio A.A.2014/15, al quale si rinvia, è rilevato dalle graduatorie definitive di assegnazione borse di studio per l'A.A.2014/15.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il 30 gennaio 2015, comporta l'attribuzione dello status di pendolare e la rideterminazione del valore della borsa di studio.

L'importo massimo della borsa viene corrisposto agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) sia inferiore o uguale a 11.624,00 euro (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso). Per ISEEU superiore, la borsa viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo massimo.

Lo studente che beneficia di una borsa di importo ridotto per reddito, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione entro il 31 maggio 2015, per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla seconda rata semestrale.

I beneficiari delle borsa per merito fruiscono dei pasti mensa erogati dalle mense universitarie dell'ERSU di Cagliari, alle condizioni previste per gli studenti idonei non beneficiari iscritti al primo anno e ad anni successivi al primo dall'art. 2 comma 2 del regolamento del servizio ristorazione per l'A.A.2014/15.

I titolari di posto alloggio che risulteranno beneficiari di borsa di merito, saranno tenuti, a far data dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di attribuzione del beneficio, al versamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di euro 116 mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e della tipologia della camera.

Analoga disposizione si applica agli studenti beneficiari di borsa di merito che diventeranno titolari di posto alloggio nel corso dell'anno a seguito di ripescaggio dalle relative graduatorie.



Fondazione
Banco di Sardegna

CAPO V PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

Art. 10- Cause di decadenza e incompatibilità

La borsa di merito è incompatibile con altre forme di contributo di natura pecuniaria. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

In caso di decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse.

CAPO VI TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 11 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

La richiesta di servizi, inoltrata all'E.R.S.U. mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio, e di borse di merito.

I dati degli studenti inseriti nelle graduatorie borse di studio, conferiti all'Università degli Studi di Cagliari all'atto dell'iscrizione ai corsi, saranno utilizzati per la verifica dell'iscrizione e la redazione delle graduatorie di merito.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, numero dei componenti il nucleo familiare, Indicatore economico e patrimoniale, carriera universitaria, merito scolastico.

Relativamente al trattamento e all'informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari; tel. 070/20191.



Fondazione
Banco di Sardegna

Art. 12 - Verifica autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

Attraverso la banca dati informatizzata dell'INPS l'E.R.S.U. provvederà a verificare i dati relativi all'attestazione ISEE dichiarati dallo studente.

E' prevista la verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi tramite accesso diretto al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti Locali (SIATEL) dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68).

Qualora lo studente presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, al fine di fruire degli interventi del presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto all'accesso ai benefici dell'Ente per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.38, comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato. (Art. 10 D. Lgs. 68/2012).

CAPO VII INFORMAZIONI

Art. 13 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.



Fondazione
Banco di Sardegna

Art. 14 – Pubblicità

Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), e per esteso sul sito internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it e dell'Università www.unica.it.

Art. 15 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in conformità alle disposizioni fissate dalla Legge regionale 4 settembre 1987, n.37, dal DPCM del 9 aprile 2001 e dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Cagliari, 18 agosto 2014

**per IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ASSISTENZIALE E CULTURALE**

(art.30, comma II L.R. n.31/1998)

Dott. ssa Maria Grazia Medda